

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

Studio n. 54-2020/P

## **TRADUZIONE DEI DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA ALLEGATI AGLI ATTI NOTARILI**

di Mauro Leo

*(Approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 18.05.2021)*

### *Abstract*

*L'art. 54 della legge notarile non trova applicazione per i documenti redatti in lingua straniera che si allegano all'atto notarile.*

*L'assenza di un precetto, tuttavia, non deve portare a ritenere che il notaio possa disinteressarsi della traduzione in italiano di tali documenti, la stessa imponendosi comunque, sia in funzione del controllo di legalità che per le esigenze di circolazione degli atti pubblici destinati a confluire nel sistema dei pubblici registri.*

*Quando il documento in lingua straniera allegato è un atto autentico, la disciplina applicabile (in via interpretativa) sarà quella prevista per il deposito degli atti esteri, ritenuta equipollente a quella prevista per l'allegazione. In questo caso la traduzione discenderà dal combinato disposto degli articoli 61 lett. b) L.N., 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, 106 n. 4 L.N. e 68 R.N.*

*Se il documento che viene allegato, invece, è una scrittura privata – anche se allegata ad atto autentico proveniente dall'estero, che viene a sua volta allegato all'atto notarile - la traduzione si imporrà se il notaio non conosce la lingua straniera con cui è scritto il documento.*

*Alla traduzione si procederà anche nell'ipotesi in cui la scrittura privata straniera sia destinata – mediante il documento “portante” a cui sono allegate - all'esecuzione di formalità pubblicitarie all'interno di pubblici registri (es. per atti aventi ad oggetto immobili, mobili registrati o atti societari) o, più generale, in ossequio ad adempimenti fiscali.*

*Alla traduzione potrà quindi non procedersi nella ipotesi in cui la scrittura privata straniera che si allega all'atto notarile, non sia destinata ad alcuna forma di pubblicità ed il notaio, inoltre, conosca la lingua con la quale il documento è scritto.*

*Le conclusioni sulla traduzione dei documenti allegati all'atto notarile valgono – a fortiori - anche per la scrittura privata autenticata, alla quale non sono applicabili le norme della legge notarile sulla forma degli atti, ed in particolare degli articoli 54 e 55.*

\*\*\*\*

**SOMMARIO:** 1. Atto pubblico notarile; 1.2. Equipollenza tra deposito e allegazione degli atti; 1.3. Deposito di atti in lingua straniera; 2. Scrittura privata autenticata; Conclusioni

Si chiede, nell'ipotesi in cui all'atto pubblico notarile o alla scrittura privata autenticata venga allegato un documento scritto in lingua straniera, se questo debba essere tradotto.

### **1. Atto pubblico notarile**

Con riferimento all'atto pubblico notarile sembra opportuno procedere affrontando le seguenti questioni:

- a) se sussista un obbligo per il notaio di procedere alla traduzione degli allegati in lingua straniera;
- b) in caso di risposta negativa, se la traduzione debba comunque essere effettuata, sebbene per ragioni diverse da quelle che presidiano i formalismi dell'atto notarile.

Riguardo al quesito sub a) la disciplina sugli allegati all'atto notarile è contenuta nell'art. 51 n. 7 L.N., il quale precisa che questi possono consistere in "titoli o scritture", ma tale disposizione si limita solo a disciplinare il profilo della documentazione nel rogito dell'esistenza di allegati - chiarendo unicamente che di questi debba farsi espressa indicazione nell'atto - disinteressandosi del documento in se che viene materialmente unito all'atto pubblico.

In tale ottica va anche considerato l'art. 51 n. 3 L.N. che disciplina la documentazione nell'atto notarile della procura, chiarendosi solo che la procura debba restare allegata obbligatoriamente all'atto notarile (a meno che si trovi negli atti del notaio rogante o nel registro delle imprese). Anche in questo caso il legislatore si è disinteressato del contenuto del documento, ed in particolare della circostanza che questa possa essere redatta in lingua straniera.

La ragione di tale carenza normativa si spiega con il fatto che gli allegati considerati dalle norme testé menzionate sono documenti distinti dall'atto notarile, sia per la genesi (non essendo prodotti dal notaio) che per la loro efficacia (dato che la fede pubblica copre solo il fatto della loro allegazione, in base alla "indicazione" eseguita a norma di legge).

Questo spiega perché di questi documenti - se allegati dell'atto notarile del quale costituiscono parte integrante completandone il contenuto - il notaio debba darne lettura alle parti che li sottoscrivono (art. 51 n. 8 e 10 L.N.) e debba conservarli tra i suoi atti (art. 61 L.N.)<sup>1</sup>.

Ma soprattutto fa comprendere come trattandosi di documenti formati prima del ricevimento dell'atto notarile, non sono ad essi applicabili le norme sulla redazione e scritturazione dello stesso, compreso

---

<sup>1</sup> FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, voce "Allegati all'atto notarile", Roma, 173, 80 ss.; G. CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano. Roma, 1966., 213.

l'articolo 54 della Legge Notarile, sebbene vi siano state interpretazioni difformi sull'applicabilità di questa norma agli allegati in lingua straniera.

Una prima opinione, rimasta minoritaria, ritiene applicabile anche agli allegati l'art. 54 L.N. (e quindi la connessa sanzione prevista dall'art. 138 L.N.), affermando che la portata di questa norma non possa essere limitata ai soli atti formati dal notaio, ma debba estendersi anche ai documenti richiamati nell'atto che l'accompagnano e rientrano nel suo contenuto<sup>2</sup>. Il fondamento di questa impostazione risiede nella concezione unitaria dell'atto e degli allegati e nella funzione svolta da questi ultimi.

Se l'allegato – si dice - costituisce elemento inscindibile dell'atto notarile del quale costituisce supporto chiarificatore, se è indispensabile che il suo contenuto sia perfettamente conosciuto da “terzi futuri lettori dell'intero documento”, se – infine - l'atto notarile non deve risultare incomprensibile anche solo per una parte, appare necessario procedere alla traduzione, così che il suo contenuto sia non solo approvato dalle parti ma conosciuto da chiunque.

Una seconda opinione, nettamente prevalente, ritiene invece che l'art. 54 L.N. non sia applicabile agli allegati in lingua straniera dell'atto notarile e che quindi non sussista alcun obbligo di tradurli in italiano<sup>3</sup>.

L'argomento principale è che il riferimento all'“atto notarile” contemplato dall'art. 54 è da intendersi al solo documento proveniente dal notaio e non invece ai documenti formati prima dell'atto che a questo vengono allegati, i quali non possono essere assoggettati ai formalismi redazionali dell'atto notarile<sup>4</sup>. Ove si accogliesse l'opinione più rigorosa, e quindi imponendosi l'applicazione dell'art. 54 che prevede la traduzione anche per l'allegato in lingua straniera formato prima dell'atto, non vi sarebbe più alcuna differenza con l'allegato formato contestualmente all'atto che andrebbe tradotto – sempre ex art. 54 L.N. – come l'atto notarile “portante” a cui è allegato.

---

<sup>2</sup> Cass. 3 agosto 1962 n. 2322 in *Giust. Civ.* 1963, 58 ed in *Riv. Not.*, 1963, 161, per la quale la mancata traduzione costituisce infrazione all'art. 54 L.N. punibile a norma dell'art. 138 L. N.; G. CASU, *L'atto notarile*, cit. 215 ss.; ID in G. CASU – G. SICCHIERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 2010, 334 (per quanto l'A., a pag. 372, sembra aderire alla soluzione meno rigorosa).

<sup>3</sup> Trib. Biella, 30 dicembre 1954, in *Vita Not.*, 1955, 64; Trib. Firenze 8 ottobre 1982, n. 258, in *Riv. not.*, 1982, 1163; App. Catania 31 dicembre 1966, in *Riv. not.*, 1967, 453 Tribunale di Udine, 8 febbraio 1995 e 1° marzo 1995, in *Vita not.*, 1995, 182; App. Torino, 9 gennaio 1961 e Cass. Torino 22 gennaio 1923, in *Riv. not.* 1963, 167 ss.; A. GIULIANI, nota critica a Cass. n. 2322/1962, in *Giust. Civ.*, cit; FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario*, cit., voce “Allegati”, 81; Risposta a quesito n. 5876/2006 (est. D. Boggiali).

<sup>4</sup> L'allegazione in esame riguarda i documenti in lingua straniera formati prima della redazione o dell'autenticazione, non invece i documenti in lingua straniera formati contestualmente all'attività di ricevimento dell'atto pubblico notarile.

Per questi ultimi non si porrà infatti un problema di traduzione come per gli altri allegati, poiché inserendosi e facendo parte del processo formativo dell'atto notarile, ricevuto con l'osservanza degli articoli 54 e 55 L.N., verranno a loro volta assoggettati a questa disciplina. Si comprende infatti come il documento formato contestualmente all'atto notarile costituisce parte di questo in senso sostanziale, nel senso che rilevando pur sempre quale manifestazione della volontà negoziale contenuta nell'atto rogato, la diversa modalità di documentazione di questa volontà – con la quale è coincidente – non deve condurre a diverse conclusioni. La circostanza che quel documento non venga trasfuso ma “allegato” all'atto notarile, non deve portare a ritenere che l'assoggettamento alla disciplina sugli allegati determini la disapplicazione della disciplina sulla formazione degli atti notarili ricevuti alla presenza di soggetti stranieri. (G. CASU, *L'atto notarile*, cit. 151; P. BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, 347, P. BOERO - M. IEVA, *La legge notarile*, Milano. 2014, 394; Risposta a quesito n. 5876/2006 cit.

Si ritiene inoltre che anche l'argomento basato sull'"autosufficienza" del rogito al fine dell'esatta comprensione dello stesso (nel senso che l'unicità strutturale tra rogito e allegati impedisce che qualche elemento dello stesso possa restare sconosciuto alle parti) non corrisponde ad una regola codificata e sanzionata. Al contrario, dal sistema emergerebbero indicazioni che tenderebbero a negare l'esistenza del principio dell'autonomia strutturale tra rogito ed allegati, come Autorevole dottrina ha evidenziato<sup>5</sup>.

Quest'ultima opinione merita senz'altro di essere condivisa, poiché lascia comunque aperta la possibilità che dell'allegato in lingua straniera si proceda in ogni caso alla traduzione, sebbene al di fuori dell'obbligo sancito dall'art. 54 L.N.<sup>6</sup>

Appare eccessivo ritenere, infatti, che in accoglimento di una impostazione formalistica, il notaio possa disinteressarsi – sotto il profilo della comprensibilità – della documentazione in lingua straniera allegata all'atto notarile.

A tal proposito è inconsistente qualunque argomento basato sul dato testuale della norma, volto a circoscrivere detto controllo solo sull'atto redatto dal notaio e non sui suoi allegati, dal momento che il controllo dell'art. 28 L.N., non può non investire l'atto nella sua complessità<sup>7</sup>.

E' superfluo sottolineare che l'assolvimento di questa funzione in capo al notaio che non conosca la lingua straniera con cui è scritto l'allegato, imponga senz'altro che il pubblico ufficiale ricorra alla traduzione dello stesso. Come pure la piena comprensione del testo da allegare non è meno rilevante anche in relazione alla puntuale esplicazione della funzione di adeguamento, da svolgersi in base all'art. 48 L.N.

La necessità per il notaio che non conosca la lingua dell'allegato di procedere alla traduzione di questo, quindi, sembrerebbe dettato dal buon senso, prima ancora di individuare un quadro normativo dal quale tale obbligo possa ricavarsi anche se solo in via interpretativa.

Deve inoltre essere considerato che l'atto pubblico è intrinsecamente destinato a circolare nel sistema dei pubblici registri in quanto produttivo di certezza legale e notiziale<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> A. GIULIANI, *op. cit.*, il quale osserva – tra l'altro - che sul piano del trattamento sanzionatorio, la mancata allegazione della procura è sanzionata solo con la modesta sanzione pecuniaria di cui all'art. 137 L.N. (diversamente dalla violazione dell'art. 54, sanzionato con la più grave sanzione – sospensione – di cui all'art. 138 L.N.) e già solo tale profilo basterebbe a minare l'assunta unicità strutturale del documento notarile, che potrebbe venir meno con l'omissione dell'allegazione senza altre conseguenze.

A tale considerazione, G. CASU, *L'atto notarile*, cit., 216, obietta che la scelta del legislatore appare del tutto coerente, poiché è giusto che la violazione dell'art. 54 per mancata traduzione del documento, comportando la mancata comprensione dello stesso, sia sanzionato più gravemente dell'omessa allegazione del documento (magari per dimenticanza del notaio). La violazione è sostanziale nel primo caso e formale nel secondo.

<sup>6</sup> Si proceda o meno alla traduzione facoltativa sulla base di valutazioni rimesse alla sensibilità del notaio, comprese quelle che a suo giudizio potrebbero ricollegarsi ad una reale o (solo) ritenuta essenzialità dell'allegato.

<sup>7</sup> Sarebbe poco realistico ritenere di circoscrivere il controllo di legalità del notaio solo sull'atto rogato e non sugli allegati del quale costituiscono "parte integrante".

<sup>8</sup> Sulla distinzione G. BARALIS, *Il titolo in Tratt. della trascrizione* diretto da E. Gabrielli e F. Gazzoni, III, *Formalità e procedimento. Trascrizione mobiliare. Pubblicità. Intavolazione*, Torino, 2014, 116

Se l'atto notarile – come quasi sempre accade - confluisce nel sistema pubblico di conoscibilità *erga omnes* degli atti autentici, come i pubblici registri destinati ad accogliere convenzioni aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati e atti societari, si imporrà l'esigenza di tradurre in italiano l'allegato in lingua straniera.

In piena consonanza, del resto, con il principio di autenticità del titolo da trascrivere nei pubblici registri<sup>9</sup> il cui fondamento (con specifico riferimento a quelli immobiliari) viene ravvisato nella esigenza di accrescere la certezza e l'affidabilità delle risultanze degli stessi, al fine di promuovere il massimo grado possibile di sicurezza della circolazione giuridica riguardante gli immobili<sup>10</sup>. E' proprio del ruolo del notaio sottoporre ai prescritti controlli tutti gli atti da esso ricevuti o autenticati, dei quali si accerta essere esenti da vizi formali e sostanziali prima di immetterli nel sistema di conoscibilità legale degli atti<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> FABIANI – LEO, *Autenticità del titolo e trascrizione nei registri immobiliari*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1/2018.

<sup>10</sup> G. PETRELLI, *L'autenticità del titolo della trascrizione nell'evoluzione storica e nel diritto comparato*, in *Riv. Dir. civ.*, 2007, 586; ma vedi anche, fra gli altri, nella dottrina più recente G. GABRIELLI, *Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare*, cit., p. 153 s. In quella più risalente C. ZAPPULLI, *Il libro della tutela dei diritti*, Milano, 1943, p. 131; C. MAJORCA, *Della trascrizione*, in *Codice civile. Commentario. Libro della tutela dei diritti*, diretto da Mariano d'Amelio, Firenze, 1943, p. 270.

<sup>11</sup> Si tratta, in altri termini, del "sistema notarile" che presidia l'accesso ai registri immobiliari, in grado di essere alimentato solo da atti autentici (art. 2657 c.c.). Questi sono generalmente utilizzati per la stipulazione dei negozi giuridici, destinati a modificare gli assetti patrimoniali dei soggetti che li sottoscrivono, e quindi l'impiego dei formalismi previsti dalla legge notarile e dal codice civile, a cui solo tale pubblico ufficiale è soggetto, giustificano che per i contratti tra privati siano applicati i formalismi redazionali previsti per l'atto notarile oppure il più rigoroso tra i meccanismi legali di riconoscimento della sottoscrizione (artt. 2703 c.c., 72 L.N., 86 R.N.).

Sarebbe un errore pensare che la ragione del principio di autenticità del titolo per i registri immobiliari, sancito dall'art. 2657 cod. civ., vada individuato solo nella necessità di accertare l'identità personale delle parti dell'atto, e quindi la provenienza del documento da chi ne appare l'autore. Si è chiarito che se questa fosse stata la reale intenzione del legislatore, non si sarebbe affatto spiegata la competenza esclusiva del notaio ai fini del ricevimento o dell'autenticazione di atti giuridici di diritto privato, potendo senz'altro essere sufficiente per tale scopo l'autenticazione da parte di altro pubblico ufficiale, come ad esempio quella svolta dai soggetti indicati dall'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000. Quella ragione, invece, deve essere individuata nella sicurezza dei traffici giuridici, che costituisce la ragion d'essere del sistema della pubblicità immobiliare, assunto a istituto di ordine pubblico (G. PETRELLI, *L'autenticità del titolo della trascrizione nell'evoluzione storica e nel diritto comparato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 585 ss.). Nessun sistema giuridico efficiente e soprattutto equo può ammettere una pubblicità immobiliare che prescindere da qualsiasi controllo preventivo di legalità, identità, capacità e legittimazione delle parti dell'atto: ciò perché — al di là del diverso grado di pubblica fede derivante dalla iscrizione o trascrizione, e quindi della diversa efficacia giuridica della pubblicità — occorre tutelare, pur con diverse possibili gradazioni, sia l'affidamento della collettività nelle risultanze dei pubblici registri (mediante misure adeguate al fine di evitarne la falsità o ingannevolezza, in presenza di vizi più o meno gravi dei titoli); sia l'interesse dell'alienante a non essere privato del proprio diritto se non in presenza di titoli regolari e validi (G. Petrelli, *L'autenticità*, cit., 631).

In caso contrario si produrrebbero una serie di gravi alterazioni del sistema, prima fra tutte quella della certezza e sicurezza delle contrattazioni, basate sul fatto che i pubblici registri (non solo quelli immobiliari) sono destinati a fornire risultanze probatorie privilegiate grazie alla selezione degli atti che l'ordinamento consente possano avervi ingresso, e cioè — si ribadisce - solo gli atti autentici, caratterizzati per la qualità e il tipo di intervento del pubblico ufficiale che li riceve o autentica (controllo di legalità, verifica del potere di disporre, rispetto della disciplina antiriciclaggio, controlli sulla regolarità urbanistica, sulla conformità catastale e sulla regolarità fiscale in materia di imposizione indiretta, adempimenti precedenti e successivi al rogito o all'autentica ecc.).

In questa prospettiva anche la traduzione dei documenti in lingua straniera allegati al rogito, completa il quadro di conoscibilità *erga omnes* degli atti e innalza il livello di sicurezza dei traffici giuridici.

In questi casi alla traduzione potrà procedersi in via del tutto informale, essendo volta ad assicurare un'esigenza di comprensione del documento da parte del notaio (e delle parti) funzionale all'espletamento dei controlli sopra richiamati.

Tali esigenze rilevano infatti sul piano sostanziale e non formale dal momento che non incombe al notaio l'assolvimento di un determinato comportamento che debba essere espressamente menzionato, dal quale risulti che degli allegati in lingua straniera egli abbia acquisito piena comprensione.

Non è affatto richiesto, in altri termini, che venga documentato che il notaio abbia compreso il senso della scrittura in lingua straniera al fine di svolgere la sua attività istituzionale, essendosi esclusa in accoglimento dell'opinione prevalente, l'applicazione degli artt. 54 e 55 L.N.<sup>12</sup>

Prescindendo dalla effettiva conoscenza della lingua straniera da parte del notaio, e fermi restando i controlli effettivamente compiuti dal notaio sull'atto notarile e sui suoi allegati per le ragioni sopra indicate, esiste una base normativa a cui possa attingersi sul piano interpretativo, che porti a richiedere la traduzione degli allegati all'atto notarile redatti in lingua straniera?

### **1.2. Equipollenza tra deposito e allegazione degli atti.**

La risposta a questa domanda sembra rinvenibile in quell'impostazione tradizionale che ritiene equipollenti il deposito notarile dei documenti e l'allegazione degli stessi agli atti ricevuti o autenticati dal notaio, e quindi consentendo di ricavare la soluzione dalla disciplina sui documenti in lingua straniera che vengono depositati tra gli atti del notaio, in base combinato disposto degli articoli 61 lett. b) L.N., 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, 106 n. 4 L.N. e 68 R.N.<sup>13</sup>

Si è osservato che per quanto innegabilmente deposito ed allegazione siano due istituti diversi e rispondano ad esigenze diverse, è altrettanto evidente che gli stessi siano perfettamente equipollenti, in entrambi i casi venendo attuata da parte del notaio una medesima funzione pubblica e certificativa.

---

<sup>12</sup>D'altra parte non sembra che la ricorrenza di tale attività di documentazione offra maggiori garanzie sul corretto espletamento dei controlli richiesti al notaio. La presenza della traduzione dell'allegato, in effetti, non aggiunge nulla al (corretto) svolgimento del controllo di legalità sull'atto e della funzione di adeguamento, rispetto all'ipotesi in cui manchi la traduzione. Quel controllo avverrà infatti, in ogni caso, su un documento tradotto da un soggetto terzo che è stato esibito al notaio, e non sull'originale in lingua straniera.

<sup>13</sup> FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario, cit.*, voce "Allegati", 81; ID, voce "Traduzione", 922; P. BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, sub art. 54, 346; BOERO – IEVA, *La legge notarile, cit.*, 393 ss.; G. CASU, *L'atto notarile, cit.*, 221 ss. L'applicazione degli articoli 106 n. 4 L.N. e 68 R.N. esclude l'applicazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale ai documenti in lingua straniera da far valere nello Stato, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana. La *ratio* di tale norma è la stessa posta a base delle norme notarili, vale a dire consentire l'accesso nello Stato solo ad atti stranieri il cui testo sia comprensibile a chi parla e comprende la lingua italiana, sollevandolo dall'onere di procedere alla traduzione.

Egli infatti, tanto nel caso in cui riceva in deposito il documento (sia estero che redatto in Italia), quanto in quello in cui proceda alla sua allegazione, pone in essere un penetrante controllo sulla conformità dell'atto all'ordinamento.

Quando un documento viene allegato ad un atto, esso rimane permanentemente custodito dal notaio rogante o autenticante, esattamente come se quel documento fosse stato depositato. D'altra parte lo stesso deposito si risolve in una speciale forma di allegazione, consistendo nella redazione di un apposito verbale da custodire agli atti del notaio assieme all'atto depositato che, in originale, deve essere appunto allegato allo stesso verbale. In entrambi i casi dunque vi è sempre lo stesso procedimento, che consiste nella redazione di un atto (verbale di deposito), con contestuale allegazione (al verbale) dell'atto in questione.

Quanto poi alla procedura di rilascio del documento depositato, essa è praticamente sovrapponibile a quella di rilascio di copie.

Nel caso di rilascio in originale di documento depositato (nei casi in cui ciò è consentito, cfr. art. 1, ult. co. R.D.L. n. 1666/1937 che vieta il rilascio in originale di atti pubblici depositati), secondo quanto previsto dall'art. 71 R. N., in occasione della restituzione il notaio redige apposito verbale "nel quale sarà trascritto per intero il documento che restituisce". In pratica ponendo in essere la stessa procedura che si impiega per il rilascio delle copie, consistente appunto nella riproduzione letterale ed integrale del documento (cfr. artt. 68 e 69 L.N.).

Se invece il documento depositato non può rilasciarsi in originale, dello stesso (come pure del verbale di deposito a cui è allegato) se ne farà copia, esattamente come si farebbe per un documento allegato ad atto ricevuto o autenticato da notaio.

È corretto ritenere, quindi, che l'allegazione si sostanzia non in un deposito formale ma sostanziale, perché l'allegato viene a trovarsi inscindibilmente congiunto ad un atto notarile e conservato unitamente ad esso nell'archivio del notaio. Sicché l'allegazione ad un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata conservata a raccolta) di un atto proveniente dall'estero tiene luogo del verbale di deposito presso il notaio, ai sensi dell'art. 106, n. 4, l. not.<sup>14</sup>

### **1.3. Deposito di atti in lingua straniera**

Se la soluzione per la traduzione dei documenti in lingua straniera allegati all'atto notarile va ricercata nell'assimilazione dell'allegazione al deposito degli atti in lingua straniera, è al quadro normativo che disciplina quest'ultimo che occorre quindi guardare.

Ferma la norma cardine costituita dall'art. 106 n. 4 che regolamenta l'ingresso di atti esteri destinati a farne uso nel paese, nell'art. 1 R.D.L. n. 1666/1937 è prescritto che presso i notai possono essere depositati, in originale o in copia, atti pubblici o scritture private "anche se redatti all'estero", mentre

---

<sup>14</sup> FALZONE ALIBRANDI, *cit*, voce, "Traduzione", 922

l'art. 68 R.N. circostrive il deposito ai soli "atti rogati in paese estero" e precisa che "tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana".

Da queste norme emerge che gli atti in lingua straniera che devono essere tradotti in italiano, quando vengono depositati presso un notaio, sono solo gli atti pubblici provenienti dall'estero. Per quanto la norma si presti agevolmente ad essere interpretata estensivamente, non potendosi non riferire anche alle scritture private autenticate<sup>15</sup>.

Se il documento da allegare all'atto notarile è autentico<sup>16</sup>, quindi, è sulla base di quelle disposizioni che si imporrà la traduzione (e la legalizzazione) come richiesto dall'art. 68 R.N.

Se invece il documento da allegare all'atto notarile è una scrittura privata semplice è da chiedersi se alla traduzione debba comunque procedersi come per gli atti autentici.

La limitazione ai soli atti autentici delle norme sul deposito degli atti in lingua straniera, è probabilmente da ricercare tanto nella esigenza del legislatore del 1913, di assicurare una perfetta simmetria con le norme della legge notarile sugli atti notarili redatti in lingua straniera, quanto di garantire che siano effettuati quei controlli preventivi sul deposito dell'atto autentico proveniente dall'estero, imposti dall'art. 106 n. 4 L.N.<sup>17</sup>, in funzione della probabile circolazione pubblica di questo documento, in quanto destinato ad essere conosciuto *erga omnes* ed utilizzato in modo conforme alla sua natura autentica.

La traduzione dell'atto estero autentico depositato presso il notaio, infatti, è richiesta in funzione dell'"uso" che di questo documento si intenda fare in Italia per il compimento di determinate attività: vale a dire per l'assolvimento di determinati adempimenti pubblicitari, ovvero per dar seguito ad ulteriori atti pubblici o autenticati nel nostro Paese o ad adempimenti fiscali.

---

<sup>15</sup> Il dubbio non ha più ragione di porsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1980 n. 73 che ha unificato gli atti pubblici e le scritture private autenticate nella disciplina del necessario preventivo deposito presso un notaio italiano prima di procedere alla pubblicità immobiliare e commerciale. Anche le scritture private autenticate, quindi, possono venire depositate in Italia secondo la procedura dell'art. 106 n. 4 L.N. che costituisce il campo di applicazione naturale dell'art. 68 R.N. Sull'inapplicabilità dell'art. 68 R.N. alle scritture private estere non autenticate, P. RIPA, *Deposito in Italia di atti formati all'estero*, in *Il Notaro*, 1981, 15.

<sup>16</sup> Uno dei presupposti applicativi dell'art. 106 n. 4 L.N. è che si individui la categoria documentale cui appartiene l'atto estero depositando, dovendo infatti il notaio appurare se si trovi in presenza di un "atto pubblico rogato" o – come precisato alla nota precedente - di una scrittura privata "autenticata", e quindi posto dinanzi alla necessità di una qualificazione dell'atto estero "pubblico" o "autentico", per stabilire se rispetto agli atti pubblici o autentici italiani ricorra l'equivalenza funzionale. Solo per tali categorie di atti autentici infatti – così connaturati per la qualità e il tipo di intervento del pubblico ufficiale – il nostro ordinamento riconosce un regime di prova e di effetti del tutto particolare, che trova sbocco nell'accesso ai pubblici registri (immobiliari e commerciali) anch'essi a loro volta destinati a fornire risultanze probatorie privilegiate. Deve osservarsi, tuttavia, che l'interprete chiamato ad una verifica siffatta, spesso va a scontrarsi inevitabilmente con una serie di difficoltà pressoché insormontabili. Tutte queste infatti si appuntano nella constatazione che mancano nel nostro ordinamento - anche dopo l'avvento del nuovo sistema di diritto internazionale privato - norme di natura sostanziale che regolino, in via generale, il riconoscimento a tutti gli effetti degli atti provenienti dall'estero (sul punto si rinvia a P. PASQUALIS, *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, relazione al XXIII° Congresso Internazionale del Notariato Latino, Atene 30 settembre – 5 ottobre 2001, Milano, 2002, 469.

<sup>17</sup> Sia consentito il rinvio a M. LEO, in *La legge notarile commentata*, Casu Sicchiero, cit., 498 ss.



Tali esigenze, invece, non si rinvergono con riferimento alle scritture private in lingua straniera che vengono depositate dal notaio, rispetto alle quali il legislatore presume che siano destinate a produrre effetti solamente tra le parti interessate (per regolare rapporti commerciali, ad esempio) o destinate ad essere utilizzate in giudizio (e cioè in funzione dell'utilizzazione come mezzo di prova davanti a qualsiasi organo giurisdizionale). In quest'ultimo caso, come è stato acutamente osservato<sup>18</sup>, le ragioni di conservazione e di controllo, tipiche del deposito dell'atto estero, appaiono superflue, venendo di fatto surrogate dalla successiva decisione giurisdizionale adottata.

Non va inoltre dimenticato che la scrittura privata non è titolo idoneo ad eseguire la pubblicità immobiliare (cfr. art. 2657 cod. civ.) ed essa non muta la propria natura, che resta privata, anche se depositata o allegata ad atto pubblico<sup>19</sup>. L'equipollenza del deposito all'allegazione non comporta che il documento depositato riceva il crisma dell'autenticità, così come non lo riceve la scrittura privata allegata all'atto pubblico notarile.

In entrambi i casi la scrittura privata resta tale, occorrendo ai fini dell'autenticazione della firma, la reiterazione della sottoscrizione e la dichiarazione di autenticità da parte del notaio. Del resto la sottoscrizione marginale che il notaio fa apporre all'allegato costituito da una scrittura privata, ai sensi dell'art. 51, n. 12 L.N., non equivale a sottoscrizione vera e propria, finalizzata a far acquisire l'accertamento della paternità del documento da chi lo sottoscrive, ma rileva in funzione di "garanzia operativa nella procedura di documentazione che caratterizza l'atto pubblico"<sup>20</sup>.

Gli atti non autentici, quindi, poiché non destinati ad essere immessi nel circuito degli atti conoscibili *erga omnes*, sembrerebbero integrare quell'"uso meramente privato"<sup>21</sup> del documento per il quale l'ordinamento non sembra imporre la traduzione degli stessi.

Tuttavia appare riduttivo sostenere che la traduzione per le scritture private in lingua straniera, si imponga solo quando le stesse siano destinate ad essere immesse nel circuito degli atti conoscibili *erga omnes*, in modo sostanzialmente equivalente agli atti autentici.

Nel momento in cui la scrittura privata in lingua straniera è depositata presso il notaio o allegata ad un atto ricevuto o autenticato da quest'ultimo, non sembra sostenibile – come già osservato - che il notaio possa disinteressarsi del contenuto di quel documento, soprattutto quando non conosca la lingua con cui è scritto, solo perché quel documento non è destinato alla pubblicità immobiliare, commerciale o di altro tipo.

---

<sup>18</sup> BAREL, PASQUALIS, *L'efficacia degli atti stranieri*, in *La condizione di reciprocità, La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, a cura di Ieva, Milano, 2001, 476 ss. Nello stesso senso Cass. 28 marzo 2006 n. 7089 in *Riv. not.* 2006 n. 1540 con nota di Casu.

<sup>19</sup> Per Cass. 14 dicembre 1984, n. 6576, in *Giur. it.* 1985, 1061, il verbale di deposito non è idoneo ad attribuire alla scrittura privata il requisito dell'autenticità, richiesto per l'attuazione della pubblicità dall'art. 2657 c.c., argomentando principalmente dal fatto che detto deposito realizzerebbe un intento legale diverso e non equiparabile alla autenticazione della scrittura, essendo a tal fine necessario che la sottoscrizione non contestata venga accertata e dichiarata in una sentenza.

<sup>20</sup> Risposta a quesito n. 1277 (est. G. Casu), inedita

<sup>21</sup> Sul quale si veda S. Tondo, *Ancora sulla procura estera da far valere in Italia*, Milano, 1992, 243 che porta l'esempio della procura estera rilasciata ai fini della riscossione di somme presso un istituto di credito.

Così come avviene per il deposito dei documenti redatti in lingua italiana, e per evitare ingiustificate disparità di trattamento con questi ultimi, il notaio non potrà ricevere in deposito o allegare documenti redatti in lingua straniera sui quali non abbia preventivamente eseguito il controllo di legalità.

Questo controllo non può che essere eseguito direttamente dal notaio, e quindi allo stesso non si sottrae neppure la scrittura privata in lingua straniera che sia allegata ad un atto autentico proveniente dall'estero, a sua volta depositato o allegato ad atto ricevuto o autenticato dal notaio.

Per quanto l'atto autentico redatto all'estero venga tradotto ai sensi dell'art. 68 R.N., tale regola non si applicherà automaticamente anche alla scrittura privata che vi è allegata.

Ciò non appare giustificabile.

La mancata traduzione della scrittura privata allegata ad un atto autentico proveniente dall'estero, non sembrerebbe potersi fondare, né sotto il profilo sostanziale - ritenendosi già eseguito il controllo di legalità da parte del notaio straniero che l'ha allegata al proprio atto- né sotto il profilo documentale, rimarcandosi la saldatura - tramite l'allegazione - della scrittura privata ad un atto (comunque) autentico<sup>22</sup>.

Con riferimento alle scritture private in lingua straniera, pertanto, il "criterio" sembra essere quello di ritenere che la traduzione si imporrà ogni qual volta il deposito delle stesse si delinea come tendenzialmente "dinamico", in quanto destinate ad essere immesse nel circuito degli atti conoscibili *erga omnes*, in modo sostanzialmente equivalente a quello degli atti autentici<sup>23</sup>. E quindi tutte le volte in cui il documento "portante" a cui sono allegate, sia destinato all'esecuzione di formalità pubblicitarie all'interno di pubblici registri (es. per atti aventi ad oggetto immobili, mobili registrati o atti societari) o, più generale, in ossequio ad adempimenti fiscali.

In questa ipotesi alla traduzione si procederà anche quando il notaio conosca la lingua straniera con la quale è scritto l'atto, e ciò per la ragione che al documento (non autentico) si ricollega il rilevante regime di prova e di effetti vigente per l'atto (autentico) depositato a cui sia allegato e con il quale costituisce "corpo unico". Da qui la necessità della traduzione del documento, riaffiorando l'"uso" pubblico del documento che è quello che si rinviene negli artt. 106 n. 4 L.N. e 68 R.N.<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Non nel primo senso, perché ammesso che l'ordinamento straniero obblighi il pubblico ufficiale rogante o autenticante ad eseguire il controllo di legalità sugli allegati, spetterà comunque al notaio italiano a dover effettuare direttamente il controllo di conformità al nostro ordinamento. Non nel secondo senso, poiché la scrittura privata non muta la sua natura per il solo fatto di essere allegata ad un atto autentico.

<sup>23</sup> Ciò si verifica direttamente quando è la legge ad estendere- eccezionalmente - alle scritture private provenienti dall'estero la procedura di deposito degli atti esteri ex art. 106 n. 4 L.N. Come avviene, ad esempio, per l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977 n. 952 (come sostituito dall'art. 1 L. 9 luglio 1990 n. 187), che la impone per le scritture private formate all'estero contenenti convenzioni su veicoli, prima dell'esecuzione della formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nel pubblico registro automobilistico.

<sup>24</sup> Anche in questo caso il notaio non potrebbe omettere i controlli sull'intero corpo documentale imposti dalla procedura di deposito di atto estero. Riattivandosi quindi in capo al notaio, unitamente alle funzioni tipiche del deposito formale degli atti (acquisizione di documenti ed osservanza delle regole sulla conservazione e sul facile reperimento degli stessi), anche quelle che gli impongono il controllo di legalità sugli atti depositati (FALZONE ALIBRANDI, cit., voce "*Deposito di atti e*

Alla traduzione della scrittura privata non autenticata in lingua straniera, inoltre, dovrà ugualmente procedersi nonostante la stessa non sia destinata alla pubblicità - e quindi sia "staticamente" destinata all'uso meramente privato - quando il notaio non conosca la lingua straniera (si pensi ad esempio alla scrittura straniera che abbia fatto il suo ingresso in Italia con il deposito ex art. 1 R.D.L. n. 1666/1937).

In questa ipotesi, dovendo il notaio procedere al controllo di legalità del documento che viene depositato e conservato nei propri atti, sarà indispensabile procedere alla traduzione (informale) in quanto necessaria per eseguire il controllo ex art. 28 L.N.

Alla traduzione potrà quindi non procedersi nella ipotesi in cui la scrittura privata straniera depositata presso il notaio, non sia destinata ad alcuna forma di pubblicità ed il notaio, inoltre, conosca la lingua con la quale il documento è scritto.

Aderendo a questa soluzione, in caso di mancata traduzione, sarà opportuno che il notaio faccia emergere dal verbale di deposito o dall'atto al quale è allegata la scrittura privata straniera, la propria conoscenza della lingua con cui è scritto il documento. Si tratta di una indicazione facoltativa e non obbligatoria, funzionale solo ad agevolare e velocizzare i controlli ispettivi sugli atti.

Assumendo per l'allegazione all'atto notarile i criteri impiegati per il deposito presso il notaio di atti esteri in lingua straniera, è possibile ricavare una prima conclusione in risposta alla domanda iniziale sub b).

Per gli atti autentici in lingua straniera allegati all'atto notarile, la traduzione si imporrà in base al combinato disposto degli articoli 61 lett. b) L.N., 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, 106 n. 4 L.N. e 68 R.N.

L'applicazione di questa disciplina rende superfluo interrogarsi se l'atto notarile sia o meno fin dall'inizio destinato ad essere impiegato quale titolo per gli adempimenti pubblicitari o fiscali, dal momento che così come l'attivazione della procedura di deposito prelude ad un "uso pubblico" del documento depositato, allo stesso modo si darà per presupposto tale uso quando vi sia l'allegazione all'atto pubblico notarile.

Per le scritture private semplici in lingua straniera allegate all'atto notarile, invece, la loro collocazione al di fuori del perimetro delle norme sul deposito di atto estero, richiederà un adattamento interpretativo più articolato.

La traduzione si renderà necessaria quando la scrittura privata straniera - in modo sostanzialmente equivalente a quello degli atti autentici - sia destinata *ab origine* all'esecuzione di formalità pubblicitarie all'interno di pubblici registri (es. per atti aventi ad oggetto immobili, mobili registrati o atti societari) o per dar seguito ad adempimenti fiscali<sup>25</sup>.

---

*documenti presso il notaio", 75; BOERO – IEVA, La legge notarile, cit., 467; Cass. 28 marzo 2006 n. 7089 in Riv. not. 2006 n. 1540) dei quali deve assicurarsene la piena comprensione.*

<sup>25</sup> L'art. 11 comma 5 del DPR n. 131 del 1986, impone che ai fini della registrazione, agli scritti in lingua straniera debba essere allegata una traduzione eseguita da un perito ed asseverata con giuramento. E' da ritenere, tuttavia, che questa previsione - applicabile probabilmente alle sole scritture private semplici - non venga in considerazione nell'ipotesi di atti

La traduzione si renderà ugualmente necessaria - nonostante la stessa scrittura non sia destinata alla pubblicità - quando il notaio non conosca la lingua straniera, poiché funzionale alla comprensione del contenuto del documento, per consentire il controllo di legalità.

Alla traduzione potrà non procedersi, invece, nell'ipotesi in cui la scrittura privata straniera non sia destinata ad alcuna forma di pubblicità ed il notaio conosca la lingua con cui è scritta (circostanza che opportunamente – ai fini sopra indicati - il notaio farà emergere dall'atto al quale è allegata la scrittura privata straniera).

## 2. Scrittura privata autenticata

Va ora affrontato il problema se deve essere tradotto il documento in lingua straniera quando venga allegato ad una scrittura privata autenticata da notaio.

La risposta alla domanda impone di affrontare le seguenti questioni:

a) applicabilità alla scrittura privata autenticata della disciplina sulla forma dell'atto pubblico notarile (art. 51 ss. L.N.), ed in particolare degli articoli 54 e 55 L.N. che disciplinano la formazione dell'atto notarile in lingua straniera, ed inoltre se sussista un obbligo a carico del notaio autenticante, di procedere alla traduzione degli allegati in lingua straniera;

b) in caso di risposta negativa a tali questioni, se la traduzione degli allegati alla scrittura privata autenticata, debba essere comunque effettuata, sebbene per ragioni diverse da quelle che presidiano i formalismi dell'atto notarile.

Riguardo al quesito sub a), da intendersi riferito al testo della scrittura e non invece alla formula di autenticazione<sup>26</sup>, l'opinione assolutamente prevalente in dottrina<sup>27</sup> è di ritenere non applicabili alla scrittura privata autenticata - ad eccezione della disciplina in materia di testimoni<sup>28</sup> - le norme della

---

depositati presso un notaio che abbia già applicato l'art. 68 R.N. (C. MARCOZ, *Il deposito di atto estero, la legalizzazione e l'apostille*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 2/2007).

<sup>26</sup> La formula di autenticazione in quanto atto pubblico soggiace all'applicazione della legge notarile. Essa pertanto dovrà essere redatta in lingua italiana in piena osservanza degli articoli 54 e 55 L.N.

<sup>27</sup> G. CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano-Roma, 1996, 13 ss. 400 ss. ID. *La legge notarile commentata*, Milano, 2010, pag. 374, il quale esclude l'applicabilità degli artt. 54 e 55 L.N. alla scrittura privata autenticata, "perché queste due norme sono state formulate per l'atto pubblico e non per la scrittura privata autenticata"; FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, voce "Autenticazione", 249; M. DI FABIO, *Manuale di notariato*, Milano, 2007, 277; BOERO – IEVA, *La legge notarile*, Milano, 2014, 559. Osserva M. MOLINARI, *Atti notarili partecipati da soggetti stranieri: controlli e menzione degli stessi* ([www. http://www.consiglionotarilecatania.it/public/Atti\\_not\\_sogg\\_stran.pdf](http://www.consiglionotarilecatania.it/public/Atti_not_sogg_stran.pdf)) che l'opinione risulta "sempre meno solida, vieppiù dopo la modifica della legge notarile del 2005. Le ragioni che in certa maniera hanno dettato le regole per l'atto pubblico, non sono sempre estranee o lontane dal caso di utilizzo della scrittura privata autenticata. Il controllo di legalità da parte del notaio, il contatto tra notaio e parti, anche nella scrittura privata autenticata, non può essere ostacolato da una conoscenza di lingue diverse. Inoltre – come accennato – la presenza di parte straniera "analfabeta", complica non poco la questione della utilizzabilità della scrittura privata autenticata e della lingua in cui è redatta". Si tratta di obiezioni comprensibili, ma certamente superabili, potendo il notaio indirizzare la scelta sul tipo di atto autentico (l'atto notarile) che consenta l'assolvimento delle formalità necessarie.

<sup>28</sup> E' certamente applicabile all'atto di autenticazione della scrittura privata autenticata, la disciplina in tema di testimoni seppure non in modo perfettamente equivalente all'atto notarile (si veda quanto previsto dall'art. 72 L.N e art. 1 L. n. 226 del 2 aprile 1943).

Legge Notarile sulla forma degli atti notarili, ed in particolare gli articoli 54 e 55 (ed il conseguente apparato sanzionatorio, ex art. 58 n. 4 L.N) che ne disciplinano la redazione quando intervengano stranieri.

La ragione di questa impostazione è essenzialmente legato alla profonda diversità strutturale dei due atti, nonostante il largo impiego della scrittura privata autenticata, oggi equiparata all'atto pubblico sotto il profilo del controllo di legalità a seguito della L. n. 246/2005 che ha modificato l'art. 28 L.N.

Come è stato chiaramente messo in evidenza, “mentre nell'atto pubblico l'autore del negozio posto in essere è il notaio, nella scrittura privata autenticata l'autore è la parte; nell'atto pubblico, pertanto, il negozio giuridico nasce già come un *unicum*; nella scrittura privata autenticata, invece, si ha l'attestazione di paternità separata sia di una dichiarazione di parte che dell'altra”. Precisandosi “come il discorso non muta allorché il notaio proceda a redigere la scrittura da autenticare: anche in tal caso i due scritti (scrittura privata da una parte, atto pubblico di autenticazione da un'altra parte) restan[d]o distinti ed autonomi. Anche “in tal caso, sul piano formale, le parti sono autrici della scrittura privata (perché l'opera professionale del notaio resta nascosta sotto il profilo preparatorio dello scritto), mentre il notaio è autore della sola autenticazione”<sup>29</sup>.

Ciò si è tradotto, come anticipato, nella non applicabilità all'autentica della scrittura privata, dell'art. 51 nella sua quasi totalità<sup>30</sup>, degli artt. 56 e 57 (intervento in atto di non vedenti, muti e audiolesi) e, appunto, degli artt. 54 e 55 L.N., con l'ulteriore conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo di tradurre la scrittura e i suoi allegati.

La non applicabilità alla scrittura privata autenticata della disciplina sulla formazione dell'atto pubblico, esclude in radice ogni possibilità di estendere agli allegati della stessa la disciplina dell'art. 54 L.N. che l'opinione più rigorosa, come visto, ritiene di non applicare neppure agli allegati dell'atto notarile.

Secondo un'impostazione che appare condivisibile, nulla osterebbe a che il testo della scrittura privata da autenticare possa restare in lingua straniera, ponendosi per il notaio chiamato ad autenticarla, solo un problema di comprensibilità del contenuto del documento ad altri fini (artt. 28 e 47 L.N.)<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> G. CASU, *L'atto notarile*, cit. 13 ss. 400 ss.; ID. *La legge notarile commentata*, a cura di Casu e Sicchiero, Torino, 2010, pag. 374, il quale esclude l'applicabilità degli artt. 54 e 55 L.N. alla scrittura privata autenticata, “perché queste due norme sono state formulate per l'atto pubblico e non per la scrittura privata autenticata”.

<sup>30</sup> E' giudicata problematica l'applicazione all'autentica dei nn. 2, 3, 4, 10 da FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, voce “Autenticazione”, 249; nello stesso senso G. CASU, *L'atto notarile*, cit., 395 ss.

<sup>31</sup> S. TONDO, *Forma e sostanza dell'autentica*, in *Vita not.*, 1980, 282, per il quale è sufficiente che il notaio si faccia coadiuvare ove non comprenda la lingua del documento, dandone apposita menzione nella formula d'autenticazione; G. CASU, *L'atto notarile*, cit., 400; P. BOERO, *La legge notarile commentata*, cit., 442, FALZONE ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, voce “Autenticazione”, 249; FERRARI, *L'atto notarile di autenticazione*, in *Rolandino*, 1973, 476. Tale conclusione appare certamente possibile nel caso in cui il notaio conosca la lingua straniera e quindi abbia egli stesso redatto il documento su incarico delle parti, oppure il documento, formato dalle parti, gli sia stato sottoposto per l'autentica. In quest'ottica va quindi confermato che “ove..... il notaio conosca la lingua straniera e questa sia compresa anche dalle parti, la traduzione della scrittura privata o del suo allegato in italiano non appare funzionale né al controllo di legalità del primo, né alla comprensione del contenuto negoziale delle seconde” (Risposta a quesito n. 53-2019/P. (est. A. Ruotolo, C. Lomonaco, S. Metallo)

Tale aspetto si spiega per la considerazione – certamente spendibile anche per l’atto pubblico - che un atto scritto non perde certo il suo carattere “formale” per il fatto di essere redatto in una lingua diversa da quella nazionale, come dimostrano le disposizioni in cui l’obiettivo di consentire la agevole conoscibilità del contenuto dell’atto da parte degli operatori economici o di un ufficio pubblico, viene raggiunto imponendo di affiancare al testo redatto in lingua straniera, una traduzione in lingua italiana<sup>32</sup>.

Se non sussiste per la scrittura privata autenticata la necessità di assicurare i formalismi che giustificano i limiti e le cautele previste dagli art. 54 e 55 L.N., quale sarebbe lo scopo della traduzione anche quando il notaio non si sia avvalso dell’interprete e comprenda la lingua straniera, interagendo con le parti nella redazione del documento o nell’autenticazione dello stesso?

Come per l’atto pubblico, anche per la scrittura privata autenticata alla traduzione degli allegati potrà procedersi - al di fuori dell’osservanza di un formalismo ricavabile analogicamente dagli articoli 54 e 55 L.N - in via del tutto informale, ove il notaio autenticante la ritenga necessaria per la piena comprensione del documento in funzione del controllo di legalità, per le esigenze legate all’immissione del documento nei pubblici registri, ma anche per escludere eventuali cause di invalidità del contratto<sup>33</sup>

Tali esigenze, si ribadisce, esattamente come per l’atto notarile, rilevano sul piano sostanziale e non formale dal momento che anche per la scrittura privata autenticata, resta la dissociazione tra i comportamenti richiesti al notaio in quanto pubblico ufficiale e la evidenziazione nella formula di autentica che gli stessi siano stati effettivamente compiuti, poiché ciò è assente nella legge.

Non è affatto richiesto che venga documentato in sede di autenticazione delle sottoscrizioni –salvo quanto più avanti specificato - che il notaio abbia compreso il senso della scrittura in lingua straniera al fine di svolgere la sua attività istituzionale, essendosi esclusa l’applicazione degli artt. 54 e 55 L.N. Sono gli stessi formalismi imposti per l’autentica formale, del resto, a chiarire che “l’autenticazione della firma apposta alle scritture private consiste in un'unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse, senza altra formalità oltre a quelle prescritte dall'art. 72 L.N.” (cfr. art. 86 R.N.)<sup>34</sup>.

Esclusa la possibilità di estendere alla scrittura privata autenticata i formalismi ex art. 54 e 55 L.N. previsti per l’atto notarile e, conseguentemente, escluso qualunque obbligo (testualmente sancito) di tradurre l’allegato, anche qui ci si chiede (e si risponde quindi al quesito sub b) - se per l’individuazione

---

<sup>32</sup> C. P. CICALA, *Uso della lingua straniera nel testo contrattuale, Contratto e impresa*, 1999, 181 che ricorda l’art. 89 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), l’art. 11 DPR 26 aprile 1986 n. 131 e l’art. 123 c.p.c

<sup>33</sup> Non possono escludersi, infatti, esigenze di tipo probatorio, avvertite dalle parti o dal notaio stesso, legate alla dimostrazione da parte del notaio, di aver espletato sulla scrittura il controllo di legalità e svolto la funzione di adeguamento (sia questa di produzione notarile che preconfezionata dalle parti). Hanno giudicato annullabile (e non nullo per mancanza di consenso) il contratto scritto in lingua straniera, in quanto affetto da vizio del consenso a seguito di errore ex art. 1433 cod. civ., per non avere una delle parti inteso il contenuto dello stesso, Trib. Vallo della Lucania, 21 ottobre 1987, in (*Rass. Dir. civ.*, 1988, 454 e Pret. Torino, 16 gennaio 1995, in *I contratti*, n. 5/1995, 479

<sup>34</sup> Anche in quest’ambito va ribadito, quindi, che la presenza della traduzione dell’allegato, non sembra offrire garanzie maggiori sul corretto svolgimento del controllo di legalità sull’atto e della funzione di adeguamento, rispetto all’ipotesi in cui manchi la traduzione. Quel controllo avverrà infatti, in ogni caso, su un documento tradotto da un soggetto terzo che è stato esibito al notaio, e non sull’originale in lingua straniera.

di una regola per la traduzione degli allegati alla scrittura privata autenticata, fermi restando i controlli che il notaio autenticante dovrà compiere sugli allegati della scrittura privata, possa ricorrersi al criterio interpretativo adottato per l'atto notarile, basato sull'equiparazione dell'allegazione al deposito dei documenti presso il notaio.

La risposta appare affermativa, potendosi estendere alla scrittura privata autenticata le stesse conclusioni raggiunte per l'atto pubblico.

L'equipollenza tra deposito e allegazione degli atti sopra illustrata, se vale rispetto agli allegati dell'atto pubblico, non può non valere anche per gli allegati della scrittura privata autenticata. Anche per questi il notaio non può non ricorrere ai medesimi criteri e alle stesse cautele che segue in sede di ricevimento dell'atto pubblico.

E non potrebbe essere diversamente se il controllo sul documento che si allega in fase di autenticazione, è perfettamente sovrapponibile (dopo il 2006) a quello compiuto sul documento che si allega all'atto pubblico (art. 28 L.N.).

Si intravede quindi anche per la scrittura privata, una soluzione che è sostanzialmente coincidente con quella dell'atto pubblico.

Se l'allegato alla scrittura privata autenticata è un atto autentico, il documento verrà tradotto facendosi applicazione della disciplina sul deposito degli atti esteri presso il notaio (artt. 106 n. 4 L. N. e 68 R.N.).

Se invece il documento allegato è una scrittura privata semplice, occorrerà la traduzione se la scrittura privata autenticata è soggetta a pubblicità immobiliare e commerciale e quindi conservata a questi fini tra gli atti del notaio ex art. 72 L. N., anche se il notaio conosca la lingua della scrittura.

In tale ipotesi si farà applicazione del medesimo criterio impiegato per l'atto pubblico e fermo restando il già indicato processo di adattamento delle norme sul deposito.

La traduzione si renderà ugualmente necessaria - nonostante la stessa scrittura non sia destinata alla pubblicità - quando il notaio non conosca la lingua straniera, poiché funzionale alla comprensione del contenuto del documento, necessario per eseguire il controllo di legalità del notaio.

Alla traduzione potrà non procedersi, invece, nell'ipotesi in cui la scrittura privata straniera allegata alla scrittura privata autenticata, non sia destinata ad alcuna forma di pubblicità ed il notaio conosca la lingua con cui è scritta (circostanza che opportunamente il notaio farà emergere dalla formula di autentica a cui è allegata la scrittura privata straniera).

## **Conclusioni**

La legge notarile non prescrive che i documenti redatti in lingua straniera e che si allegano all'atto notarile debbano essere tradotti, in particolare non applicandosi agli allegati la disciplina dell'art. 54 L.N.

L'assenza di un precetto in tal senso, tuttavia, non deve portare a ritenere che il notaio possa disinteressarsi della traduzione in italiano di quei documenti. Questa si imporrà infatti sul piano

sostanziale, sia in funzione – principalmente – del controllo di legalità da espletare anche sugli allegati all’atto notarile, sia per le esigenze di circolazione degli atti pubblici destinati a confluire nel sistema dei pubblici registri.

Quando il documento in lingua straniera allegato è un atto autentico, la disciplina applicabile sarà quindi quella risultante dal combinato disposto degli articoli 61 lett. b) L.N., 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, 106 n. 4 L.N. e 68 R.N. In questo caso la traduzione discenderà dall’applicazione in via interpretativa della disciplina del deposito degli atti esteri alla quale si ritiene equipollente quella prevista per l’allegazione.

Se invece il documento che viene allegato è una scrittura privata, la traduzione si imporrà tutte le volte in cui il documento “portante” a cui sono allegati, sia destinato all’esecuzione di formalità pubblicitarie all’interno di pubblici registri (es. per atti aventi ad oggetto immobili, mobili registrati o atti societari) o, più generale, in ossequio ad adempimenti fiscali.

In questa ipotesi alla traduzione si procederà anche quando il notaio conosca la lingua straniera con la quale è scritto il documento non autentico, e ciò per la ragione che a quest’ultimo si ricollegherà il rilevante regime di prova e di effetti vigente per l’atto autentico a cui sia allegato e con il quale costituisce “corpo unico”. Da qui la necessità della traduzione del documento, riaffermando l’uso pubblico del documento che è quello che si rinviene negli artt. 106 n. 4 L.N. e 68 R.N.

Alla traduzione della scrittura privata non autenticata in lingua straniera, inoltre, dovrà ugualmente procedersi nonostante la stessa non sia destinata alla pubblicità ma il notaio non conosca la lingua straniera.

In questa ipotesi, dovendo il notaio procedere al controllo di legalità del documento che viene allegato, e quindi (come in caso di deposito), conservato nei propri atti, sarà indispensabile procedere alla traduzione in quanto necessaria per eseguire il controllo ex art. 28 L.N.

Alla traduzione potrà quindi non procedersi nella ipotesi in cui la scrittura privata straniera che si allega all’atto notarile, non sia destinata ad alcuna forma di pubblicità ed il notaio, inoltre, conosca la lingua con la quale il documento è scritto.

Aderendo a questa soluzione, in caso di mancata traduzione, sarà opportuno che il notaio faccia emergere dall’atto notarile la propria conoscenza della lingua con cui è scritto il documento. Si tratta di una indicazione facoltativa e non obbligatoria, funzionale solo ad agevolare i controlli ispettivi sugli atti.

Anche con riferimento ai documenti redatti in lingua straniera allegati alla scrittura privata autenticata, è inesistente un obbligo di procedere alla loro traduzione. In questo caso l’inesistenza di tale obbligo va ribadito in modo più marcato rispetto all’atto pubblico, poiché alla scrittura privata autenticata non si applica la disciplina sulla formazione dell’atto pubblico (rispetto al quale si ritiene non applicabile l’art. 54 L.N.).

Tuttavia come per l’atto pubblico, anche per gli allegati alla scrittura privata autenticata, la traduzione potrebbe imporsi facendo applicazione – in via interpretativa – della disciplina del deposito degli atti



esteri, distinguendo anche in questo caso tra l'allegazione alla scrittura privata autentica di atti autentici o di scritture private straniere.

Nel primo caso la traduzione si imporrà sempre (facendosi applicazione della disciplina sul deposito degli atti esteri presso il notaio ex artt. 106 n. 4 L. N. e 68 R.N.), anche se il notaio rogante conosca la lingua straniera dell'allegato.

Nel secondo caso, anche se il notaio conosca la lingua della scrittura straniera allegata alla scrittura privata autenticata dal notaio, occorrerà la traduzione se quest'ultima è soggetta a pubblicità immobiliare e commerciale e quindi conservata a questi fini tra gli atti del notaio ex art. 72 L. N.

La traduzione si renderà ugualmente necessaria - nonostante la stessa scrittura non sia destinata alla pubblicità - quando il notaio non conosca la lingua straniera, poiché funzionale alla comprensione del contenuto del documento, necessario per eseguire il controllo di legalità del notaio.

Alla traduzione potrà non procedersi, invece, nell'ipotesi in cui la scrittura privata straniera allegata alla scrittura privata autenticata, non sia destinata ad alcuna forma di pubblicità ed il notaio conosca la lingua con cui è scritta (conoscenza che opportunamente il notaio farà emergere dalla formula di autentica a cui è allegata la scrittura privata straniera).